

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL  
DIRITTO ALLO STUDIO  
(150 ORE)**

**REDAZIONE**

**VERIFICA**

**APPROVAZIONE**

<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>
Novembre 2009	Formazione e Qualità	Casalena Daniela	Novembre 2009	Direttore Formazione e Qualità	Santarelli Franco	16/02/2010	DGE	Molinari Mario



## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1 - Beneficiari del diritto allo studio .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 - Limiti al riconoscimento del diritto allo studio .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 - Esclusione dall'attribuzione del beneficio.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 - Procedura per la concessione del diritto allo studio .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 - Priorità nella concessione dei benefici relativi al diritto allo Studio .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 - Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 - Modalità di fruizione dei permessi .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 - Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 – Decadenza .....</b>	<b>8</b>
<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>8</b>

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p><b>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)</b></p>	<p>Documento: RG A 01</p> <p>Revisione n.: 1</p> <p>Data: 23/12/2019</p>
<p>Formazione, Aggiornamento e Qualità</p>	<p>pag. 4 di 8</p>	

## **PREMESSA**

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi individuali, nella misura massima di 150 ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

### **Art. 1 - Beneficiari del diritto allo studio**

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato e i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe dell'Area del Comparto, dalla categoria A alla Categoria DS possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 48 del CCNL del personale del comparto Sanità del 21.5.2018.

Ai lavoratori di cui al precedente paragrafo 1. iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivo di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Sono esclusi dall'ammissione all'istituto i Dirigenti dell'Area Medica - Veterinaria e dei Ruoli Professionale, Tecnico, Sanitario e Amministrativo.

### **Art. 2 - Limiti al riconoscimento del diritto allo studio**

Il contingente massimo di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti nella misura di 150 ore non potrà superare la percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (Area del Comparto) all'inizio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i dipendenti a tempo determinato, nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal precedente paragrafo 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo paragrafo 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al paragrafo 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori).

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del CCNL Area del Comparto del 21/05/2018 il diritto allo studio può essere riconosciuto solo nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a:

- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari;
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale.

Sono da considerare titoli di studio legali:

- quelli necessari per la prosecuzione degli studi;
- quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del Servizio Sanitario Nazionale;

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)</p>	<p>Documento: RG A 01</p> <p>Revisione n.: 1</p> <p>Data: 23/12/2019</p>
<p>Formazione, Aggiornamento e Qualità</p>	<p>pag. 5 di 8</p>	

- quelli che abilitano ad una professione.

Tali permessi sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda – anche per sostenere i relativi esami.

Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al presente regolamento, può utilizzare per i soli giorni delle prove anche i permessi per esami previsti dall'art. 36 del medesimo CCNL del 21.05.2018.

Il personale, anche non ammesso al godimento del beneficio delle 150 ore, ha diritto, (salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto), a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia di tipo verticale, che di tipo orizzontale la misura massima delle 150 ore concedibili al richiedente è proporzionata alla durata della prestazione di lavoro da esso dovuta; parimenti vengono proporzionati le ore utilizzate per le tipologie di cui al precedente paragrafo 5.

### **Art. 3 - Esclusione dall'attribuzione del beneficio**

Sono esclusi dalla possibilità di fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio i dipendenti che intendono:

- iscriversi presso scuole non riconosciute dall'ordinamento pubblico che non prevedono il superamento dell'esame finale presso un Istituto Statale;
- sostenere esami in qualità di "privatista" c/o Scuole Pubbliche a cui non risultano formalmente iscritti.

### **Art. 4 - Procedura per la concessione del diritto allo studio**

I dipendenti interessati ad ottenere l'autorizzazione dovranno inoltrare, apposita richiesta entro il termine stabilito nell'Avviso interno, che sarà emanato dalla Direzione Generale.

Le domande dovranno essere inoltrate, a cura degli interessati, al Direttore Generale di questa AUSL corredate dal certificato di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'amministrazione provvederà ad emanare apposito Avviso interno, con il quale vengono stabiliti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché le modalità di accesso e fruizione dei benefici previsti dall'Istituto.

I dipendenti che intendono presentare domanda di ammissione a corsi o Scuole che prevedono un termine di iscrizione successivo a quello di scadenza devono ugualmente presentare domanda entro il termine stabilito nell'Avviso stesso, riservandosi di presentare la documentazione richiesta, non appena ne saranno in possesso.

Le domande inoltrate oltre il termine, previsto dall'Avviso interno, verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo qualora non sia già stato esaurito il monte ore disponibile ai sensi del Punto 2, Paragrafo 1.

Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente di cui al Punto 2, Paragrafo 1, non si dà luogo alla compilazione della graduatoria.

I dipendenti ammessi al godimento del diritto allo studio sono individuati con determinazione del

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p><b>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)</b></p>	<p>Documento: RG A 01</p> <p>Revisione n.: 1</p> <p>Data: 23/12/2019</p> <p style="text-align: right;">pag. 6 di 8</p>
<p>Formazione, Aggiornamento e Qualità</p>		

responsabile dell'U.O.C. Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica e la fruizione del beneficio inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Gli esiti della graduatoria saranno tempestivamente comunicati agli interessati e ai responsabili delle unità organizzative.

## **Art. 5 - Priorità nella concessione dei benefici relativi al diritto allo Studio**

Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili ai sensi del precedente punto 2, paragrafo 1, l'U.O.C. Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica provvede a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti o abbiano maturato l'equivalente dei crediti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al precedente lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché i dipendenti di cui al paragrafo 2 del punto 1 del presente Regolamento.

Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie, nell'ordine verrà accordata la precedenza ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, o che frequentino i corsi di cui al paragrafo 2 del punto 1 del presente Regolamento.

A parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che frequentino corsi di studio attinenti il profilo professionale posseduto o finalizzati al conseguimento di titoli di studio afferenti le professionalità previste nel comparto sanità (ivi compresi i profili della dirigenza) e, in caso di ulteriore parità all'interno della categoria dei "corsi universitari o post universitari" verrà data la precedenza ai dipendenti che abbiano superato almeno il 50% degli esami ovvero abbiano maturato almeno il 50% dei crediti previsti per ciascun anno di corso regolare.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra descritti sussista ancora parità di condizioni sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio.

I permessi vengono concessi, una volta esaurite le richieste di cui ai punti precedenti:

- ai dipendenti ammessi a frequentare il 4° anno universitario e successivi fuori corso
- ai dipendenti ammessi al conseguimento del secondo titolo di studio (diploma o laurea)
- e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

## **Art. 6 - Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili**

Nel caso in cui non sia stato concesso il beneficio del diritto allo studio per i dipendenti iscritti secondo le modalità di cui al punto 2, fermo restando il limite massimo complessivo del 3% del personale dipendente

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)</p>	<p>Documento: RG A 01</p> <p>Revisione n.: 1</p> <p>Data: 23/12/2019</p>
<p>Formazione, Aggiornamento e Qualità</p>		<p>pag. 7 di 8</p>

a tempo indeterminato sulla base delle domande pervenute, sono ammissibili al beneficio in argomento ulteriori tipologie di corsi con le seguenti caratteristiche:

- corsi di qualificazione del personale di durata almeno annuale;
- corsi di durata almeno annuale, anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati al rilascio di attestati di perfezionamento in materie attenenti il profilo professionale posseduto;
- corsi di formazione, di durata almeno annuale, in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

## Art. 7 - Modalità di fruizione dei permessi

I permessi competono per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza; in presenza di una coincidenza temporale tra il corso di studi e la prestazione lavorativa, i permessi non possono essere utilizzati per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (es. colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).

I permessi spettano anche per la partecipazione a stage formativi, tirocini e seminari previsti nell'ambito dei corsi rientranti tra quelli indicati al punto 2, paragrafo 4, nonché per le lezioni seguite in videoconferenza in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede in cui si svolgono i corsi, limitatamente alla sola giornata di partecipazione. In tale ipotesi, il lavoratore deve esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando – anche mediante la scelta della sede di studio più vicina – l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali del servizio e con gli obblighi di lavoro.

Il dipendente utilmente collocato in graduatoria e previa autorizzazione da parte dei responsabili, potrà usufruire dei permessi per ciascun anno scolastico o accademico, unicamente per le esigenze di frequenza delle lezioni dell'anno scolastico ovvero accademico per cui sono concessi.

Se il dipendente prevede, prima della fine del primo semestre dell'anno solare, di non poter utilizzare il monte ore individuale dei permessi concesso, lo deve comunicare all'U.O.C. Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica che provvederà ad assegnare il beneficio ad altro dipendente secondo la graduatoria stilata.

L'Azienda revocherà d'ufficio il beneficio, qualora venisse a conoscenza che l'interessato si trova nell'impossibilità di poterlo utilizzare. (es. è stato collocato in aspettativa senza assegni; è stato dispensato dal servizio, etc.).

Il dipendente medesimo dovrà altresì produrre i certificati di frequenza rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici.

Il sostenimento degli esami può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si considerano esami sostenuti tutti gli esami universitari comunque sostenuti dal lavoratore, purché compresi nel piano studio dello specifico corso cui l'interessato è iscritto. Sono utili anche gli esami non superati e, quindi, ripetuti, anche se relativi agli anni precedenti.

Qualora gli esami, ai quali era finalizzata la frequenza di corsi per i quali il dipendente ha fruito di permessi, siano sostenuti, in base all'ordinamento scolastico o universitario, nell'anno solare successivo, l'obbligo di certificazione che legittima i permessi già goduti dovrà essere assolto a tale data.

Analogamente si procede per gli esami universitari sostenuti nell'appello straordinario.

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)</p>	<p>Documento: RG A 01</p> <p>Revisione n.: 1</p> <p>Data: 23/12/2019</p>
<p>Formazione, Aggiornamento e Qualità</p>	<p>pag. 8 di 8</p>	

## **Art. 8 - Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio**

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei permessi in oggetto, l'Ufficio Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica, invierà ai Responsabili delle Unità operative di afferenza l'elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio.

I Responsabili delle Unità operative sono tenuti, sulla base dei dati in proprio possesso, ad effettuare una previsione periodica delle assenze atta a consentire la fruizione del permesso che non può essere negata, salvo situazioni contingenti legate ad indilazionabili e comprovate necessità connesse all'attività lavorativa. I Responsabili di cui sopra sono tenuti ad esperire ogni utile tentativo per garantire sia la continuità del servizio, sia la fruizione del beneficio del diritto allo studio.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitano il conseguimento del titolo stesso.

Nella loro programmazione i Responsabili delle Unità operative dovranno, altresì, tener conto del disposto contenuto nell'art. 48 del C.C.N.L. Area del Comparto dell'21/5/2018, ai sensi del quale il personale nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito - salvo (anche in questo caso) eccezionali ed inderogabili necessità operative - a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non deve essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante giorni festivi e di riposo settimanale; tale tipo di tutela va garantita soprattutto nei confronti dei dipendenti iscritti a Corsi e Scuole per il conseguimento di titoli di studio connessi alla professionalità posseduta dai dipendenti medesimi.

## **Art. 9 – Decadenza**

Per tutti i corsi dovranno essere presentati i certificati di frequenza o, in alternativa, il certificato di aver sostenuto l'esame finale del relativo corso di studi.

Sono causa di decadenza dal beneficio in tutto o in parte:

- la mancata tempestiva presentazione del certificato di iscrizione richiesto ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva
- la mancata presentazione dei certificati di frequenza ai corsi
- la mancata presentazione dei certificati di sostenimento degli esami, ancorché, con esito negativo

Nell'ipotesi di cui sopra, i permessi già utilizzati vengono d'ufficio considerati come permessi retribuiti per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per attività straordinaria già effettuata.

## **Riferimenti normativi**

- art. 48 del C.C.N.L. Area del Comparto dell'21/5/2018
- art. 36 del C.C.N.L. Area del Comparto dell'21/5/2018
- art. 10 L n. 300 del 1970